

## CIRCOLARE N° 9 DEL 09.10.2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

**OGGETTO: Responsabilità solidale: è sufficiente l'autocertificazione.**

In risposta all'incertezza interpretativa dimostrata dalle associazioni di categoria, è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 40/E del 8.10.2012 che fornisce di fatto alcuni chiarimenti in riferimento alle recenti disposizioni dell'articolo 13-ter del Dl n. 83/2012. Tale disposizione ha modificato, a partire dal 12.08.2012, la disciplina sulla responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.

Il decreto "crescita" prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario sia delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente che dell'Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di appalto. Responsabilità che è esclusa solo se l'appaltatore/committente acquisisce sufficiente documentazione che attesti l'avvenuto versamento da parte dell'appaltatore/subappaltatore delle ritenute e dell'Iva scaduti alla data del pagamento del corrispettivo. Tale documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati.

La norma prevede inoltre che sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino al momento dell'esibizione della sopra citata documentazione.

Poiché l'interpretazione della norma ha generato diverse difficoltà applicative, con conseguente blocco dei pagamenti contrattuali, la circolare n. 40/E scioglie i dubbi attinenti due aspetti principali: la decorrenza delle nuove disposizioni di legge e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell'Iva.

In riferimento al momento di entrata in vigore delle disposizioni, la circolare specifica che queste debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Considerato che la norma introduce a carico dell'appaltatore/subappaltatore un adempimento di natura tributaria, l'Agenzia specifica anche che – sulla base delle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente - tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012.

In riferimento alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'Iva e delle ritenute, la circolare specifica che oltre alla dichiarazione che può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un altro soggetto abilitato, si può considerare valida anche una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione di legge.

\*\*\*

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani  
Alessandra Pagani